

## **“Censure canoniche, irregolarità e impedimenti all’attenzione del confessore”**

### **Premessa**

Nel discorso ai partecipanti al XXXII Corso sul foro interno della Penitenzieria Apostolica, lo scorso marzo 2022, il Santo Padre Francesco disse: *“In una recente intervista, con un’espressione inconsueta, ho affermato che «il perdono è un diritto umano». Noi abbiamo tutti il diritto di essere perdonati. Tutti. In effetti, esso è ciò a cui più profondamente anela il cuore di ogni uomo, perché, in fondo, essere perdonati significa essere amati per quello che siamo, malgrado i nostri limiti e i nostri peccati. E il perdono è un ‘diritto’ nel senso che Dio, nel mistero pasquale di Cristo, lo ha donato in modo totale e irreversibile ad ogni uomo disponibile ad accoglierlo, con cuore umile e pentito. Dispensando generosamente il perdono di Dio, noi confessori collaboriamo alla guarigione degli uomini e del mondo; cooperiamo alla realizzazione di quell’amore e di quella pace a cui ogni cuore umano anela tanto intensamente; con il perdono contribuiamo, permettetemi la parola, a una ‘ecologia’ spirituale del mondo”*. In questa asserzione forte e stimolante, il Papa ha messo insieme, in un felice ossimoro, diritto e Grazia, doverosità e libertà assoluta.

Cosa vuole comunicarci, il Pontefice?

Ovviamente, tutti gli “addetti ai lavori” e per primo il Santo Padre sono consapevoli del senso di responsabilità, degli atteggiamenti interiori necessari, insomma dei requisiti sostanziali previ richiesti dalla natura stessa del perdono - quello sacramentale, ma non solo quello -, necessari per non vanificarlo o svuotarlo del tutto di significato... ma questa felice provocazione ci offre la cornice più appropriata per una riflessione che permetta a tutti noi di parlare di sanzioni penali ed in particolare di censure non in modo tecnico e arido, disincarnato, accademico, bensì rispettando davvero la finalità della sanzione canonica, che non può sfuggire al criterio interpretativo fondante di tutto il diritto ecclesiale, cioè al principio della *salus animarum, lex suprema in Ecclesia*, il quale non ammette mai un riconoscimento solo formale.

In questo senso non è azzardato riconoscere nel diritto canonico uno degli strumenti di evangelizzazione a cui la Chiesa fa ordinariamente ricorso.<sup>1</sup>

Considerando la globalità del Magistero Pontificio sulla materia, anche in quello attuale (e, per certi versi, ora come mai in passato) è evidente il richiamo ad una più matura presa di coscienza del ruolo della sanzione penale nella presente vita della Chiesa, senza rinnegare nulla di sostanziale della sua plurisecolare tradizione legislativa e interpretativa<sup>2</sup>.

Nel trattare innanzitutto, nella prima parte del mio intervento<sup>3</sup>, il tema dell'applicazione al fedele della sanzione medicinale e della sua remissione, vorrei, come mia consuetudine, non tanto arrivare ad un'analisi esaustiva finalizzata ad appagare "i tecnici", sebbene ci sia materia anche per loro, quanto piuttosto favorire una sufficientemente ampia comprensione dello sviluppo complessivo della legislazione canonica in questa materia anche "ai non addetti ai lavori". Soprattutto, questo vorrebbe essere un contributo che permetta di rintracciare le coordinate di un equilibrio tra il potenziamento del ricorso allo strumento penale - un fenomeno piuttosto generalizzato tipico perlomeno dell'ultimo ventennio, avvalorato in qualche modo dall'opzione degli ultimi due Pontificati di dare compimento alla riforma integrale del Libro VI

---

<sup>1</sup> Papa Francesco, *Discorso ai partecipanti al corso di Formazione per gli Operatori del diritto (promosso dal Tribunale della Rota Romana)*, 18 febbraio 2023: "... né diritto senza evangelizzazione, né evangelizzazione senza diritto".

<sup>2</sup> Ai partecipanti alla Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, il 21 febbraio 2020, sempre il Papa ha detto: "... anche la legge penale è uno strumento pastorale e come tale deve essere considerata e accolta [...] È quanto viene prescritto nel vigente Codice: quando l'Ordinario abbia constatato che per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale non sia stato possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, solo allora deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene adeguate per raggiungere la finalità (cfr. can. 1341). Da ciò si deduce che la sanzione penale è sempre l'extrema ratio, il rimedio estremo a cui far ricorso, quando tutte le altre possibili strade per ottenere l'adempimento normativo si sono rivelate inefficaci. Al contrario di quella prevista dal legislatore statale, la pena canonica ha sempre un significato pastorale e persegue non solo una funzione di rispetto dell'ordinamento, ma anche la riparazione e soprattutto il bene dello stesso colpevole".

<sup>3</sup> Nella seconda parte offrirò uno sguardo d'insieme sulle irregolarità e sugli impedimenti relativi alla ricezione e all'esercizio degli Ordini Sacri.

del Codice di Diritto Canonico<sup>4</sup>, nonché dai criteri e dalle scelte<sup>5</sup> che hanno improntato questa revisione - e la necessità sempre più cogente di comprenderne la natura per così dire “residuale” nella vita della Chiesa, accogliendolo davvero solo come *extrema ratio*<sup>6</sup> nel governo ordinario

---

<sup>4</sup> È una delle novità più significative a livello giuridico che ha segnato finora pontificato di Papa Francesco, perfezionatasi nel nono anno del medesimo, dopo che Papa Benedetto XVI, nel 2007, aveva dato mandato al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi di avviare lo studio per una revisione della normativa penale contenuta nel Codice del 1983. Si tratta di un lavoro approfondito e articolato, approdato alla sua conclusione maggio 2021: il giorno 23, solennità di Pentecoste, il Pontefice annunciò la promulgazione del nuovo Libro VI da lì a pochi giorni, con la Costituzione Apostolica «PASCITE GREGEM DEI», stabilendo che il medesimo entrasse in vigore a partire dal giorno 8 dicembre 2021. Come ricordava il Santo Padre nella stessa Costituzione Apostolica, “*tra i rapidi mutamenti sociali che sperimentiamo, consapevoli che «quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca» (Udienza alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, 21 dicembre 2019), per rispondere adeguatamente alle esigenze della Chiesa in tutto il mondo, appariva evidente la necessità di sottoporre a revisione anche la disciplina penale promulgata da San Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983, nel Codice di Diritto Canonico, e che occorreva modificarla in modo da permettere ai Pastori di utilizzarla come più agile strumento salvifico e correttivo, da impiegare tempestivamente e con carità pastorale ad evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall’umana debolezza*”.

<sup>5</sup> Tale giudizio si giustifica, per esempio, col fatto che sono stati tipizzati nuovi reati, introducendo fattispecie delittuose p. es. di tipo patrimoniale/amministrativo, con pene anche pecuniarie, o connesse alla celebrazione dei sacramenti. Ma anche perché è stata profondamente rivista l’articolazione delle pene espiatorie, che è ora molto più corposa di prima (sono pene che, come è noto, di per sé prescindono dalla conversione del reo); perché è stata dilatata in molti casi la prescrizione dell’azione penale; perché la pena edittale per il singolo reato già esistente non di rado o è stata inasprita o è diventata, da facoltativa che era, obbligatoria.

Del nuovo clima è indicativa e per certi versi emblematica anche la nuova redazione di certi canoni, p. es. del can. 1341: “*Ordinarius proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas promovere debet cum perspexerit neque pastoralis sollicitudinis viis, praesertim fraterna correctione, neque monitione neque correptione satis posse iustitiam restitui* (oggi è questa la prima finalità citata, n.d.r.), *reum emendari, scandalum reparari*”. Nella precedente formulazione, il canone diceva: “*Ordinarius proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit...*”, con un tenore indubbiamente più restrittivo.

Si tratta quindi di bilanciare l’apparente inversione di rotta del nuovo Libro VI rispetto all’auspicio post-conciliare (un dato di segno purtroppo non positivo) con quanto anche recentemente ribadito dal Sommo Pontefice. Il mutato approccio viene giustificato in questi termini nella predetta Costituzione Apostolica: “*In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell’intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l’esercizio della carità e il ricorso - ove le circostanze e la giustizia lo richiedano - alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare - l’esperienza lo insegna - rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. È per questo che l’applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori. La negligenza di un Pastore nel ricorrere al sistema penale rende manifesto che egli non adempie rettamente e fedelmente la sua funzione, come ho espressamente ammonito in recenti documenti, tra i quali le Lettere Apostoliche date in forma di «Motu Proprio» (Come una Madre amorevole, del 4 giugno 2016 e Vos estis lux mundi, del 7 maggio 2019)*”.

<sup>6</sup> Il precedente Libro VI del Codice ribadiva espressamente più volte la sussidiarietà del diritto penale (cf. *passim*, in particolare cann. 1317, 1318, 1339, 1341, 1343, ecc.), favorendo l’ordinario ricorso ad altri mezzi - di ordine disciplinare, morale, sacramentale e, più in generale, spirituale - capaci di indurre chi commette il delitto o è in procinto di farlo a ravvedersi. Infatti, non era consentita l’applicazione di mezzi penali se non, appunto, come *extrema ratio*, dopo aver accertato l’inconcludenza degli strumenti giuridici pastorali ordinari, quindi non di carattere penale, ai fini della riparazione dello scandalo, del ristabilimento della giustizia e dell’emendamento del reo (cf. in particolare il can. 1341

della comunità dei credenti. L'attuale congiuntura epocale richiede infatti un approccio unitario, prudente e illuminato dalla fede da parte degli interpreti del diritto - confessore compreso, nella sua veste di giudice della coscienza - nonché di rispetto profondo per il valore irrinunciabile della persona umana, esaltando le tutele e le garanzie che rappresentano la specificità del diritto penale ecclesiale.

La Chiesa, proprio di fronte al moltiplicarsi dei comportamenti devianti e peccaminosi spesso non più riconosciuti come tali nemmeno dai fedeli, deve riflettere se e in che misura (e secondo quali modalità) il ricorso allo strumento sanzionatorio sia davvero la risposta più idonea alla dimensione del disordine morale e della lacunosità dell'agire del battezzato, rifiutando di cedere alla lusinga mondana di farne uno strumento dissuasivo, invero di dubbia efficacia, e/o peggio un mezzo satisfattivo di istanze ecclesiali e culturali di massa in sé anche astrattamente comprensibili e magari anche legittime, a volte (ma non lo è il piegarsi supinamente alle peggiori logiche dell'immagine e della comunicazione), ma che possono e devono trovare il loro appagamento non nella sfera penale, quanto piuttosto nel processo spirituale di pentimento e di conversione personale: dobbiamo, ancora una volta, fare un atto consapevole e libero di fede ecclesiale, per così dire, nella potenza della Misericordia.



### **Questioni introduttive: delitto e pena, potestà coercitiva**

Tentando dapprima un'(almeno) approssimativa *explicatio terminorum*, dobbiamo confrontarci con i concetti di delitto (vale a dire, atto illecito volontario, quindi doloso o perlomeno colposo, che determina un danno ad un diritto/status/bene ecclesiale tutelato giuridicamente e, specificamente, protetto con una sanzione di carattere penale<sup>7</sup>); e di pena (provvedimento autoritativo di carattere afflittivo e appunto sanzionatorio), la quale spoglia il reo, riconosciuto tale con un procedimento legittimo<sup>8</sup>, di un diritto/facoltà/privilegio/ecc. o,

---

nella precedente redazione). Proprio per questa natura afflittiva delle sanzioni - non accidentalmente sono definite "pene" - un altro principio ermeneutico sostanziale, va ribadito, era (e rimane) quello per cui "*le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti [...] sono sottoposte a interpretazione stretta*" (can. 18: cioè, vanno interpretate secondo il senso proprio minimo dei termini).

<sup>7</sup> Cf. can. 1321: si fa riferimento alla "violazione esterna della legge o del precetto [...] gravemente imputabile per dolo o per colpa".

<sup>8</sup> Questo sia detto perché oggi va di moda, sempre di più purtroppo, anche nel nostro ambiente, il c.d. "processo mediatico", vale a dire la patologia della rappresentazione di (presunti) eventi criminosi e della pretesa di fare giustizia su "delitti" (?) commessi soprattutto da fedeli "in vista" (chierici per lo più, ma anche laici impegnati) attraverso un uso perverso dei mezzi di comunicazione di massa, in particolare dei *social network*. A questi strumenti

meno radicalmente, dell'esercizio dei medesimi. Tracciando un perimetro alla materia, possiamo dire più precisamente che le pene - e tale discorso vale specialmente per le censure, in relazione alla vita sacramentale - si traducono per i fedeli in una restrizione/privazione di diritti/privilegi e quindi nella restrizione/privazione assoluta o parziale del godimento di beni temporali e/o spirituali, o appunto del loro libero esercizio.

La cura del corpo ecclesiale in funzione della guarigione delle ferite inferte al medesimo - che ordinariamente è un ambito proprio della cura prettamente pastorale e di norma richiede solo interventi nella sfera morale e/o sacramentale – impone all'Autorità di confrontarsi saltuariamente con veri e propri **atti delittuosi**, i quali per definizione sono gli atti lesivi di diritti della persona umana e specificamente del fedele o di beni ecclesiali significativi. Si tratta di atti peccaminosi, di solito, anche sotto il profilo del giudizio morale, ma da tener accuratamente distinti dai 'semplici' peccati<sup>9</sup>, perché sono anche veri e propri delitti, in quanto l'azione configura violazione esterna di leggi divine o canoniche munite dal legislatore di tutela penale (cf. p. es. can. 1315 §1 e 1399).

Proprio perché ci troviamo di fronte ad un'azione particolarmente incisiva sulla persona e sui suoi diritti inalienabili, l'esercizio della giurisdizione in materia penale, sia di foro esterno sia di foro interno, non può mai perdere di vista il nesso col dato evangelico e quindi dovrebbe avere come *ratio* ultima la necessità di sgravare il fedele da quei fardelli - tutti di diritto positivo, si badi, nel caso delle pene canoniche - che gli impediscono di procedere speditamente nella via della conversione e della vita nuova in Cristo. Necessario appare quindi un comune sforzo per comprendere meglio questa *ratio*, che dà forma nella Chiesa a tutta la disciplina della materia penale: essa riflette i valori più alti della tutela dell'integrità del Corpo mistico (ecclesiale) di Cristo e della comunione nella giustizia, il tutto in funzione della redenzione e quindi della salvezza integrale della persona: il peccatore innanzitutto, ma anche i membri della comunità danneggiati direttamente o indirettamente dall'atto ingiustamente lesivo di un bene giuridicamente rilevante.

---

addirittura uomini di Chiesa non ricusano di ricorrere per mettere in piedi, scientemente, improbabili (per non dire altro) percorsi extra-processuali, se non proprio para-processuali, di esaltazione ed esasperazione di vere o presunte *notitiae criminis*. Sono operazioni che non di rado si risolvono in un vero e proprio linciaggio mediatico, senza alcuna vera garanzia processuale, rispetto al quale non c'è modo di difendersi.

<sup>9</sup> Anche questa distinzione fondamentale è tutt'altro che scontata, forse oggi più che mai.

Gli atti delittuosi hanno una loro natura caratteristica, perché incidono sui beni della comunione ecclesiale diversamente dagli atti puramente peccaminosi, e quindi esigono un intervento dell'Autorità ecclesiastica più sofisticato e specifico<sup>10</sup> rispetto a quello ordinario di cui si diceva poc'anzi. Questo **intervento può avvenire nel foro esterno o in quello interno** e comunque investe una pluralità di dimensioni<sup>11</sup>, proprio perché l'azione della Chiesa mira comunque alla salvezza del singolo, inserito nella vivificante *coesione* di tutto il corpo ecclesiale, le quali sono indissolubilmente connesse; e quindi non punta soltanto alla tutela del bene comune e dell'ordine pubblico, al ristabilimento della giustizia, alla riparazione del danno ingiusto, ecc., sebbene questi siano valori importanti in gioco.

Esattamente in questa cornice va inserita l'articolazione particolare della potestà di giurisdizione della Chiesa che si traduce nell'azione di carattere penale, la quale va compresa sempre entro la cornice più generale tracciata dal can. 392<sup>12</sup>, che determina il margine dell'azione pastorale di vigilanza del Vescovo diocesano, facendone un (!) aspetto del suo *munus* pastorale. È proprio nell'ambito penale che risalta la peculiarità dell'esercizio della medesima potestà, che avviene, come detto, non soltanto nell'ambito pubblico ed esterno - che è l'unico in cui agisce p.es. la potestà giurisdizionale ed in particolare coercitiva-penale della comunità civile, in specie dello Stato - ma anche in quello del foro interno. Proprio nel foro interno si può dire addirittura che venga valorizzata in modo eminente la peculiarità della *potestas regiminis*<sup>13</sup> della Chiesa (can. 129): va riconosciuta, in effetti, una particolare funzione liberante e liberatoria dell'esercizio della potestà nel foro interno, secondo il principio di responsabilizzazione della coscienza personale. Tale esercizio dell'attività di governo si estrinseca in atti occulti di

---

<sup>10</sup> Non è semplicemente un intervento di carattere coercitivo-repressivo, poiché dovrebbe tendere sempre, finché possibile, al ristabilimento della giustizia e al ravvedimento del reo. “Infatti, in presenza di azioni delittuose, l'attività dei Pastori si rivolge sia a coloro che sono vittime di tali comportamenti, sia nei riguardi dei colpevoli, giacché anch'essi hanno il diritto di essere aiutati a comprendere i loro sbagli e a potersi correggere non sentendosi mai esclusi o ancor peggio abbandonati dalla comunità ecclesiale. Ed è questa una dinamica costante nella vita della Chiesa, sacramento universale di salvezza, laddove il continuo e misterioso intrecciarsi del *mysterium iniquitatis* e del *mysterium pietatis* ha analoghe proiezioni nella sua dimensione giuridica, anche penale, di comunità visibile” (Davide Cito, La dichiarazione delle censure penali e il bene comune, in J.I. ARRIETA (a cura di), “Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa”, Venezia 2008, pp. 247-259).

<sup>11</sup> Cosa del tutto ovvia, se si considera l'unità profonda della persona umana nei livelli che secondo la tradizione biblica la costituiscono (pneumatico, psichico e somatico).

<sup>12</sup> Cf. Lumen Gentium 27 e Christus Dominus 16.

<sup>13</sup> Ciò sia detto senza alcuna intenzione di comporre qui la controversia dottrinale circa la natura della potestà ecclesiastica e quindi sul rapporto tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione.

giurisdizione: atti diversi, per esempio, da quelli sacramentali di perdono dei peccati, espressione appunto della potestà sacramentale d'ordine.

Infatti il confessore, in senso stretto, ordinariamente amministra il sacramento del perdono, della riconciliazione, e nondimeno esercita anche la potestà di giurisdizione della Chiesa: egli perdona i peccati in nome di Dio e della Chiesa ed eccezionalmente assolve da una sanzione penale, o dispensa da una legge. Potremmo parlare di un ambito di 'efficacia nascosta' del diritto (penale) canonico che comunemente è definito appunto "foro interno", e che si coglie pienamente nella sua portata solo per contrapposizione con il "foro esterno", quello in cui l'azione del diritto ecclesiale sviluppa i suoi ordinari effetti e la sua forza cogente. Una sfera d'azione, quest'ultima, che è suscettibile di verifica diretta e di soggezione all'istanza probatoria (attraverso atti/procedimenti giuridici per lo più formali), diversamente dall'altra.

Ciò giustifica, fra l'altro, anche la duplice dimensione dell'esercizio del ministero del sacerdote, perché quella di rimettere le pene canoniche è una facoltà specifica, cioè un atto di giurisdizione diverso da quell'abilitazione sacramentale a perdonare i peccati che nell'ordinazione ricevono tutti i presbiteri.

Proprio questa complessità della persona umana e della dinamica della coscienza fa sì che nel corpo ecclesiale determinati comportamenti esteriori - atti non meramente interni in quanto potenzialmente percepibili all'esterno dalla comunità (anche se non sempre necessariamente di fatto percepiti) - possano assumere una rilevanza non solo morale ma anche giuridica e precisamente penale, e quindi essere suscettibili di una sanzione, addirittura senza uno specifico, puntuale esercizio di giurisdizione esterno ma piuttosto in forza una semplice previsione legislativa di carattere generale, che fa appello direttamente alla coscienza personale del fedele, senza mediazioni autoritative, vincolandolo, cioè 'legandolo', proprio in questa dimensione intima. Questo, per esempio, è appunto il caso delle sanzioni *latae sententiae*, come si vedrà meglio.

In un certo senso, a questo livello è la coscienza stessa del fedele ad agire da 'giudice' e perciò il giudizio della coscienza non 'tracima' nella dimensione pubblica, visibile, sensibile ed esigibile, ma rimane appunto recondito, segreto, intimo. Nell'ambito del foro interno è il reo stesso, di solito, ad auto-denunciarsi, e lo fa per lo più (ma non sempre) in sede di confessione sacramentale: ciò legittima il particolare interesse dei confessori, appunto perché la materia permane nel foro interno, quindi di per sé non suscettibile né di verifica per atti giuridicamente rilevanti né di prova lecita esterna.

In questa sfera il fedele è colpito appunto dalle *censure* e (come vedremo) anche da *impedimenti-irregolarità*, che tuttavia sono situazioni esulanti dall'abito penale, attinenti piuttosto alla lecita ricezione degli Ordini Sacri o al loro lecito esercizio. Queste ultime le esamineremo più rapidamente alla fine.

## Elementi di teoria generale della pena e classificazione delle sanzioni canoniche

A livello di premessa, iniziamo col dire che i sacerdoti sono tutti costantemente impegnati, di fatto, in un 'ministero di riconciliazione' (cf. 2 Cor 5, 20-21), il quale necessariamente contempla un più maturo approccio alla sfera del "penale", soprattutto quando si agisce nel foro interno. Una più profonda consapevolezza di questo dato, anche esperienziale, imporrebbe di riflettere innanzitutto sulla tipologia delle pene e sulla dinamica dell'inflizione delle pene. Quest'ultima soprattutto a prima vista potrebbe sembrare una questione puramente formale di aride procedure, del tutto estranea alla cura pastorale, ma non lo è affatto: bisogna aver chiaro se una sanzione davvero colpisce o meno un reo. Questo approccio più consapevole è necessario - è bene sottolinearlo - per dare sostanza pastorale all'affermazione, allettante ma sempre a rischio di fraintendimento superficiale e di svuotament, della *salus animarum, semper lex suprema in Ecclesia*, come ricorda l'ultimo, citatissimo, canone del Codice (can. 1752).

Cominciando dalla tipologia, le sanzioni penali erano distinte in **censure** e **pena c.d. 'vendicative'**, terminologia che ricorreva nel Codice Pio-Benedettino. Ancora oggi il can. 1312 ribadisce questa distinzione fondamentale tra **pena medicinali o censure**<sup>14</sup> (§1, 1°: la scomunica,

---

<sup>14</sup> La definizione di "censura" del Codice Pio-Benedettino si dava al can. 2241 §1: "*Censura est poena qua homo baptizatus, delinquens et contumax, quibusdam bonis spiritualibus vel spiritualibus adnexis privatur, donec, a contumacia recedens, absolvatur*": una concettualizzazione che rimane utile, in assenza di specifica definizione formale di legge.

Dal Concilio Lateranense IV del 1215 sono identificate tassativamente appunto in queste uniche tre sanzioni, presenti nel Codice latino: *scomunica* (can. 1331), *interdetto* (can. 1332) e *sospensione* (cann. 1333-1334). Le due prime comportano sostanzialmente la proibizione di ricevere e/o di celebrare i sacramenti. La sospensione era tradizionalmente riservata ai chierici - fino al 2021: nell'attuale can. 1333 il limite è caduto, visto che oggi sempre di più sono i non-chierici, religiosi o laici, che svolgono funzioni liturgiche, assumono uffici ecclesiastici o comunque ruoli attivi e istituzionali a livello ecclesiale - e fa divieto di esercitare atti di ministero espressione della potestà di ordine o della potestà di governo, nonché diritti o funzioni inerenti all'ufficio.



---

La scomunica - *excommunicatio maior*, per il diritto orientale - comporta, con effetti indivisibili (cioè non suscettibili di modifica a discrezione di chi applica la pena) la perdita della *communio fidelium* nella sua dimensione giuridica e visibile, sociale, e trova il fondamento ultimo nella rottura della comunione teologica. Lo scomunicato *latae sententiae*, **se non c'è stata declaratoria**, è gravato dal divieto (can. 1331 §1), nella maggior parte dei casi *sub poena* non di invalidità ma di illegittimità: a) di partecipare ministerialmente (ministeri ordinati dei chierici, ministeri istituiti di cui al can. 230 §1, ministeri straordinari di cui ai cann. 230 §3 e 1112) all'Eucaristia o a qualunque altra celebrazione liturgica di culto pubblico (non è vietata la semplice presenza, purché senza alcuna partecipazione attiva, can. 1331, §1, 4°); b) di celebrare sacramenti o sacramentali (salvo la richiesta di un fedele per giusta causa: cf. can. 1335 §2; se si tratta di matrimonio, colui che assiste alle nozze di uno scomunicato fuori dal caso di necessità deve essere dotato di specifica licenza dell'Ordinario: cf. can. 1071 §1, 5°) e di ricevere sacramenti (salvo il caso del pericolo di morte: cf. can. 1352 §1); c) di esercitare funzioni in uffici (can. 145), ministeri, incarichi ecclesiastici (anche non stabilmente costituiti); d) di porre atti di governo (sia di foro interno sia esterno, di potere esecutivo, legislativo o giudiziario... anche questa proibizione cessa quando ci sia la richiesta di un fedele per giusta causa: cf. can. 1335 §2); f) di lucrare indulgenze (cf. can. 996 §1: la non osservanza del disposto in questo caso comporta l'invalidità, perché non c'è nemmeno la giusta disposizione). La scomunica **inflitta con sentenza giudiziale** (*ferendae sententiae*) o ***latae sententiae declarata*** aggiunge a questi effetti altri citati dal §2 del can. 1331: g) rafforza la proibizione della partecipazione ministeriale o comunque attiva alla celebrazione di sacramenti o sacramentali, nonché di ricevere i sacramenti, perché lo scomunicato in tal caso va impedito dall'agire e allontanato (p. es., il ministro è tenuto a non ammettere alla comunione eucaristica gli scomunicati e gli interdetti di questa specie: cf. can. 915) e a porre atti di governo, rendendo non solo illeciti ma anche invalidi gli atti posti in violazione del divieto (unica causa sospensiva: il pericolo di morte, cf. can. 1335 §2); h) invalida l'assistenza alle nozze da parte dell'Ordinario del luogo o del parroco scomunicati (cf. can. 1109). Aggiunge poi: i) il divieto di fare uso di privilegi ottenuti in precedenza, che tuttavia non vengono persi; l) e quello di conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, dignità e ecclesiali e titoli onorifici, sotto sanzione di invalidità (*inhabilis est*, can. 1331, §2, 5°); m) nonché, e questa è una novità redazionale importante, di percepire retribuzioni a cui abbia diritto per un titolo meramente ecclesiastico (can. 1331, §2, 4°: fatto salvo, per i chierici, il limite proveniente dal disposto del can. 1350 §1). Inoltre, impedisce di essere ammessi validamente in un'associazione pubblica di fedeli (cf. can. 316 §1... implica altresì, dopo un'ammonizione, la dimissione da un'associazione pubblica, can. 316 §2); infine, rende inabili a votare in caso di elezione nell'ambito di un *coetus* (cf. can. 171 §1, 3°).

L'interdetto è una censura che comporta in modo ora frazionabile (can. 1332 §2) alcuni effetti della scomunica, limitatamente all'aspetto della partecipazione alla vita sacramentale e agli atti di culto della Chiesa (can. 1332 §1 fa riferimento ai nn. 1°-4° del can. 1331 §1). Non comporterebbe di per sé la proibizione di svolgere uffici o incarichi ecclesiali poiché, a differenza della scomunica, non implica la perdita della comunione ecclesiale; tuttavia ora il can. 1332 §2 prevede che la legge o il precetto possano limitare con proibizioni anche altri "diritti singolari" del fedele. L'interdetto non esiste nel diritto orientale, piuttosto le Chiese d'Oriente conoscono l'istituto della cosiddetta *excommunicatio minor*, che ha effetti paragonabili all'interdetto (can. 1431 C.C.E.O.).

Infine, il terzo tipo di censura è rappresentato dalla **sospensione**, i cui effetti invece sono sempre separabili e che oggi non colpisce più solo i chierici, come avveniva in precedenza. Quattro (cf. can. 1333 §1) sono le modalità principali di sospensione, per ciascuna delle quali l'atto giuridico che infligge questa sanzione può determinare una proibizione totale o parziale di: a) porre in essere atti relativi alla *potestà di ordine*, cioè quegli atti propri del ministro sacro che egli può compiere solo in quanto tale, in virtù dell'ordine sacro ricevuto; b) porre in essere atti relativi alla *potestà di governo* (tenendo conto che se questi stessi vengono comunque posti in essere contro tale divieto, sono di norma soltanto illeciti e non invalidi, perché tali devono considerarsi solo allorché la legge o il precetto lo stabiliscano e la pena sia stata irrogata o dichiarata, can. 1333 §2); c) esercitare diritti o funzioni inerenti ad un ufficio (se si tratta dell'ufficio di parroco o di Ordinario di luogo, da notare che anche la pena della sospensione comporta l'invalidità dell'assistenza alle nozze: can. 1109); d) esercitare atti e funzioni relativi all'insieme delle tre figure precedenti. Se la pena è *latae sententiae* non dichiarata, è concesso che il chierico sospeso celebri sacramenti, sacramentali e ponga atti di governo validi quando un fedele lo chieda legittimamente (cf. can. 1335 §2), mentre nel caso di pena *ferendae sententiae* o di *declaratio* il divieto è sospeso solo in pericolo di morte del fedele stesso (*ibidem*).

l'interdetto e la sospensione) e **pene espiatorie**<sup>15</sup> (§1, 2°). Per queste seconde nella nuova versione del libro VI è stato operato un grande sforzo di razionalizzazione e di strutturazione organica (cf. attuale can. 1336), che ne ha tipizzate molte senza che si possa dire di essere arrivati ad un'elencazione tassativa, perché altre possono essere determinate, con alcuni limiti, da chiunque abbia potestà legislativa (cf. cann. 1312 §2 e 1336 §1), fatta eccezione per la dimissione dallo stato clericale la quale, si dice nell'attuale can. 1317, non può essere costituita dal "Legislatore inferiore" (una nuova definizione del Libro VI, che in sostanza fa riferimento ad ogni soggetto dotato di potestà legislativa che non sia il Papa/la Santa Sede, cf. can. 361).

È la diversa finalità (eminente ma non esclusiva!) che fonda la distinzione tra queste due categorie di sanzioni canoniche: le censure mirano all'emendamento del reo, per cui potremmo definirla, secondo una classificazione ormai comune, una finalità *special-preventiva*<sup>16</sup>; le altre, invece all'espiazione, intesa come riparazione soddisfattiva a) rispetto all'atto delittuoso, per il

---

<sup>15</sup> Non più 'vendicative', come nel Codice Pio-Benedettino. Oggi il can. 1336, profondamente rivisto, le divide in **ingiunzioni** (§2), **proibizioni** (§3: solo queste normalmente, ex can. 1338 §4, possono essere *latae sententiae*, se ne desume che le altre sono *ferendae sententiae*; inoltre, queste mai sono *sub poena nullitatis*, can. 1338 §5) e **privazioni** (§4), a cui si aggiunge la **dimissione dallo stato clericale** (§5). Fondamentalmente le prime tre categorie raggruppano: a) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio (con i limiti di cui al can. 1337); b) la privazione - nonché l'interdizione all'esercizio o dal farlo in un determinato luogo o fuori di esso: da notare che queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità, cf. attuale can. 1338 §5 - della potestà di governo, in particolare quella delegata (cf. can. 1336, §4, 3°); c) la privazione della facoltà di predicare o di ascoltare le confessioni; d) la privazione (parziale o totale, nonché di tutte o di alcune funzioni inerenti ai medesimi) dell'ufficio, dell'incarico, di un ministero, di un diritto e in particolare quello alla remunerazione; e) la privazione di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insegna (anche se semplicemente onorifica), dell'esercizio di qualche diritto e anzi del diritto stesso di portare l'abito e di avere voce attiva e passiva nei *coetus*; f) la proibizione di porre in essere alcuni o tutti gli atti della potestà d'ordine e/o di governo; g) l'ingiunzione di pagare una multa (pena pecuniaria) per le finalità della Chiesa. Il trasferimento penale ad altro ufficio (precedente can. 1336 §1, 4°), invece, non è più contemplato. Rimane confermato che non si può privare alcuno totalmente della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti (can. 1338 §2); parimenti non si può privare alcuno dei gradi accademici (*ibidem*). Ovviamente, vale il principio che tutte queste pene possono essere costituite o inflitte solo dal legittimo Superiore (can. 1338 §1). Per quanto previsto *sub* can. 1336 §3, vale il principio (cf. can. 1338 §3) che il can. 1335 §2 stabilisce per le censure, quindi la sospensione del divieto nel caso di fedele in pericolo di morte o che legittimamente chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di governo (in quest'ultimo caso, purché la pena non sia dichiarata).

<sup>16</sup> Discorso del Papa ai partecipanti alla Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, del 21 febbraio 2020, cit.: "Il fine riparativo è volto a ripristinare, per quanto possibile, le condizioni precedenti alla violazione che ha perturbato la comunione. Ogni delitto, infatti, interessa tutta la Chiesa, la cui comunione è stata violata da chi deliberatamente ha attentato contro di essa con il proprio comportamento. Il fine del recupero dell'individuo sottolinea che la pena canonica non è uno strumento meramente coercitivo, ma ha un carattere spiccatamente medicinale. In definitiva, essa rappresenta un mezzo positivo per la realizzazione del Regno, per ricostruire la giustizia nella comunità dei fedeli, chiamati alla personale e comune santificazione".

ristabilimento della giustizia ferita; e *b)* rispetto allo scandalo inflitto al corpo ecclesiale. Tutto ciò secondo un criterio giustificativo che oggi si definirebbe *retributivo* e *general-preventivo*.

La diversa natura risalta, in particolare, anche nella loro durata, che per quanto concerne le censure è direttamente connessa con l'atteggiamento soggettivo del reo e quindi di per sé ne richiede l'applicazione a tempo indeterminato, ossia fino all'emendamento del reo. Invece le pene espiatorie possono applicarsi a tempo determinato, a tempo indeterminato e in perpetuo (can. 1336 §1), quindi a prescindere dall'atteggiamento soggettivo del reo. Per sottolineare ancor più la diversità di natura, va detto che, allorché questo emendamento del reo<sup>17</sup> ha luogo ed è comprovato, il reo medesimo ha un vero diritto in senso stretto alla remissione della censura (can. 1358 §1: *denegari nequit*<sup>18</sup>): non c'è discrezionalità in capo all'interprete<sup>19</sup> che giustifichi, p.es., una dilazione dell'esercizio della potestà che libera il reo dalla censura. Piuttosto, è ammesso che chi esercita tale potestà nell'atto di rimettere la censura proceda contestualmente ad opportune ammonizioni dettate dalla sollecitudine pastorale, o ad imporre un rimedio penale o una penitenza<sup>20</sup> (can. 1358 §2).

---

<sup>17</sup> Il soggetto deve "recedere dalla contumacia", espressione tecnica interpretata autorevolmente dal can. 1347 §2: comprende non solo il pentimento sincero ma anche – perlomeno – la disponibilità a riparare il danno e lo scandalo inferti. Infatti, affinché si attivi l'automatismo tra il fatto giuridico penalmente rilevante - il peccato che la legge qualifica anche come *delitto* - e l'imposizione della pena, che caratterizza le pene *latae sententiae*, occorre accertare quella che era definita appunto la *contumacia* del soggetto.

Contumacia, in questo contesto, significa, in primo luogo, consapevolezza da parte del reo che oltre che un peccato la sua condotta è anche un reato penale per la Chiesa e, in secondo luogo, che agisca in assenza di quelle circostanze che possano attenuare la sua responsabilità o escluderla del tutto.

Il fedele, a livello della sua coscienza, non solo deve essere consapevole che la sua condotta rappresenta un grave peccato ma deve anche sapere che la Chiesa sanziona canonicamente tale azione. Inoltre, recedere dalla contumacia comporta, oltre al pentimento, l'interruzione dell'azione delittuosa, se si tratta di un delitto che abbia la caratteristica di permanere nel tempo o di essere reiterato (delitto abituale o permanente), ad es. il concubinato del chierico: can. 1395 §1. Il fatto stesso che il peccatore si accosti al confessore manifestando autentico pentimento per il proprio peccato è indice inequivocabile di cessazione della contumacia.

<sup>18</sup> Nell'attuale versione del can. 1358, questo diritto alla remissione incontra tuttavia il limite dell'aver offerto piena riparazione, per quanto possibile, al danno eventualmente inflitto ("*salvo praescripto can. 1361, § 4*").

<sup>19</sup> Nemmeno per il confessore, cioè di qualsiasi sacerdote dotato delle debite facoltà (cf cann. 966-969). Si veda tuttavia quanto dispone in materia di carenza della facoltà il can. 144 §2 (c.d. principio del *supplet Ecclesia*).

<sup>20</sup> Sia detto per inciso, è proprio lo stesso can. 1312 §3 a fondare la dignità anche giuridica e non solo pastorale dei **rimedi penali** e delle **penitenze**, strumenti non prettamente sanzionatori anche se dotati di potere afflittivo, i primi da comprendersi in chiave di mezzo di prevenzione dei delitti, le seconde come sostitutivo (o integrazione aggiuntiva, eventualmente) della sanzione penale. Anche questa disposizione si colloca sistematicamente in linea col principio che l'esercizio della potestà coercitiva penale vada sempre fatto nella cornice di una più ampia azione pastorale. Rimedi penali e penitenze sono dettagliati nel Capitolo III del Titolo IV (cann. 1339-1340).

Per quanto concerne invece i meccanismi di applicazione della pena, tra i criteri ispiratori della riforma voluta dal Concilio Vaticano II si mantenne fermo quello per cui le pene di norma e in linea di principio fossero *ferendae sententiae*, ossia da irrogare e rimettere solo con una relativa procedura, di foro esterno. Si conservò in vita<sup>21</sup> tuttavia l'istituto delle pene *latae sententiae*<sup>22</sup>, ossia automatiche, che in sostanza erano le pene medicinali e in certa misura ora anche alcune di quelle espiatorie, da limitare però soltanto a pochi e gravi casi.

Le pene *latae sententiae*, quindi, permangono nella codificazione latina<sup>23</sup>, nonostante ci fosse una ragionevole propensione di alcuni interpreti ad abolirle, per limitare l'efficacia delle sanzioni al solo foro esterno. Secondo costoro, e non a torto, il solo foro esterno dà le garanzie per un corretto e responsabile esercizio della giurisdizione e quindi dovrebbe essere lo 'spazio' ordinario, per così dire naturale, degli atti di governo ecclesiale "repressivi", vale a dire espressione di quell'*extrema ratio* che dovrebbe essere il ricorso al diritto penale, facilitando

---

<sup>21</sup> Questo aspetto distingue l'ordinamento canonico latino da quello degli Orientali: infatti, l'istituto delle pene *latae sententiae* è rimasto sempre estraneo al diritto di quelle Chiese. Esse conoscono piuttosto l'istituto dei c.d. 'peccati riservati', cf. cann. 727 ss. C.C.E.O. (i quali non esistono più nel diritto latino): alla Santa Sede e quindi alla Penitenzieria Apostolica rimangono riservati in particolare la violazione diretta del sigillo sacramentale e l'assoluzione del complice nel peccato contro il VI comandamento, mentre al Vescovo eparchiale rimane riservato il peccato di procurato aborto, *effectu secuto*.

<sup>22</sup> Perlopiù, esse sono censure. Secondo la nuova impostazione del Libro VI, cf. can. 1338 §4, soltanto le pene espiatorie recensite al §3 del can. 1336 - quindi le proibizioni: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi; 3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine; 4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo; 5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli; 6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici; 7° di portare l'abito ecclesiastico o religioso - possono essere pene *latae sententiae*.

<sup>23</sup> Tuttavia, come acutamente nota fra gli altri Davide Cito nel succitato contributo dottrinale, "(il) loro regime giuridico [...] da un lato non fa che confermare tutte le perplessità sollevate in sede di revisione del Codice quanto all'efficacia delle pene *latae sententiae* non dichiarate e che in ultima analisi non mi pare vadano al di là di una mera funzione dissuasiva, e dall'altro che la dichiarazione delle pene *latae sententiae* non si discosti di molto dalla normale inflizione di pene *ferendae sententiae* di cui sostanzialmente condivide le motivazioni, la procedura e gli effetti. E pertanto riflettere sulla prudentia pastoralis relativa alla dichiarazione delle pene *latae sententiae* altro non è che riflettere sull'esercizio della potestà penale nella Chiesa che deve sempre evitare il rischio di due estremi altrettanto pregiudizievole per la comunità ecclesiale: da un lato un'ingiustificata inerzia che vede nel diritto penale un elemento quasi estraneo alla vita di carità e di comunione nel Popolo di Dio, e che si può sostanziare in un'indifferenza di fronte a delitti notori e scandalosi puniti dal Codice con pene *latae sententiae* la cui mancata dichiarazione, però, fa sì che la pena abbia effetti molto limitati; e dall'altro un atteggiamento opposto, che vede nello strumento penale un modo sbrigativo e quasi risolutore al fine di garantire la disciplina ecclesiale e, a volte più spesso, l'immagine della Chiesa presso i mass-media...".

altresì un miglior coordinamento tra i due fori (interno ed esterno), come del resto era stato auspicato dal Secondo principio direttivo di revisione del Codice Pio-Benedettino<sup>24</sup>.

Questa differenza di finalità tra pene *latae* e *ferendae sententiae*, comunque, si manifesta tuttora nel loro differente regime giuridico.

Non ci stancheremo di rimarcare che gli strumenti pastorali di gestione delle condotte devianti dei fedeli sono sempre da preferire, anche se talvolta possono sembrare deboli, lenti e non incisivi. La sapienza prudente della Chiesa, fra l'altro, chiede sempre a chi ha potestà legislativa moderazione nel costituire tutte le pene (can. 1317: solo "*nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica*") e in particolare - così il can. 1318 - quelle *latae sententiae*, che come sappiamo sono molto gravose per la persona, per l'automatismo "cieco", per così dire, con cui colpiscono il reo, a prescindere da ogni discernimento specifico e da ogni valutazione più pertinente della condizione soggettiva del medesimo e delle circostanze in cui ha agito, tipica invece delle pene *ferendae sententiae*.

### **Breve 'focus' sull'applicazione delle censure e sui soggetti titolari della loro remissione**

Entrando più nel dettaglio della normativa sulle **censure**, principale oggetto del mio intervento, che hanno perlopiù l'intento di rafforzare la tutela della dignità dei sacramenti, beni spirituali eccellenti della Chiesa, l'attuale can. 1318 ha confermato un limite esplicito al Legislatore in materia di costituzione delle medesime, che è consentita "*maxima cum moderatione et in sola delicta specialis gravitatis*".

Sarebbe tuttavia superficiale pensare che la vita reale del fedele sia esente dal rischio di occorrenze e situazioni le quali, per così dire, fanno "scattare la tagliola" della censura,

---

<sup>24</sup> Attraverso i famosi 'Dieci principi direttivi' determinati nel 1969 per guidare la revisione del diritto ecclesiale, si arrivò ad elaborare una serie di risposte ai quesiti e agli interrogativi sollevati da più parti sul diritto penale allora vigente. La maggioranza dei Padri Conciliari lo ritenne strumento ancora indispensabile a gestire le reali, concrete dinamiche del vivere ecclesiale e quindi scartò la proposta, minoritaria ma non insignificante, di procedere all'eliminazione totale del diritto penale stesso.

soprattutto in quanto spesso viene comminata come pena *latae sententiae*. Molti fatti lo attestano.

Per esempio, l'antica - risale perlomeno al XII secolo - tradizione dei Canonici Penitenzieri, della Cattedrale o delle collegiate (ed eventualmente, in mancanza di questi, del sacerdote a ciò delegato dal Vescovo), rivela che la materia penale è tutt'altro che estranea alla sede del confessionale. Il sacerdote confessore interpreta ed applica l'autorità della Chiesa di riconciliare e di usare misericordia non solo nell'esercizio della potestà sacramentale d'ordine, ma anche in quello della potestà di giurisdizione nel foro interno. Lo testimonia p. es. il can. 508, con la previsione che i Penitenzieri hanno in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria non delegabile di assolvere nel foro sacramentale le censure *latae sententiae non declaratae*<sup>25</sup> e non riservate alla Sede Apostolica.

Vale la pena di aprire subito qui una parentesi per chiarire l'ambito della riserva<sup>26</sup> alla Sede Apostolica della remissione della censura.

---

<sup>25</sup> Circa la **declaratoria** da parte dell'Autorità ecclesiastica competente (Vescovo diocesano o Santa Sede) una certa linea interpretativa dottrinale restrittiva insisterebbe sul fatto che - al di là del dettato formale p. es. degli attuali cann. 1342 §1 e, soprattutto, 1341, che impone l'avvio di una procedura giudiziale o amministrativa per la declaratoria e quindi mette in forte discussione questa interpretazione pur interessante - essa debba rimanere per quanto possibile un atto di carattere prevalentemente pastorale. E, parimenti, dal punto di vista concettuale tale dottrina addirittura escluderebbe in linea di principio che la declaratoria, propriamente, possa arrivare alla fine di un procedimento penale giudiziale o amministrativo. Questo sia perché tali tipi di procedimento si svolgono nel foro esterno e mirano di loro natura a produrre effetti interamente lì: e quindi il giudice dovrebbe infliggere eventualmente soltanto pene *ferendae sententiae*, con effetto *ex nunc*, al limite identiche a quelle *latae sententiae* dichiarabili; sia e soprattutto per evitare che il medesimo giudice si trovi a dichiarare una pena *latae sententiae* che è già stata rimessa nel foro interno, sanzionando ingiustamente il fedele (cf. J. I. Arrieta, *cit.*). Si tratta di considerazioni preziose e stimolanti, aldilà del dettato formale della norma.

La declaratoria di una sanzione *latae sententiae* con un procedimento di foro esterno *ad hoc*, tuttavia, risponde davvero all'esigenza pastorale di prevenire danni spirituali per i fedeli. Per esempio, potrebbe rimediare ad un loro disorientamento di fronte a un comportamento deviante che legittimamente ci si aspetterebbe di vedere sanzionato e invece tale non appare; nonché contribuire a ridurre lo scandalo. La declaratoria, in questi termini, fa sì che ciò che prima rimaneva solo nel foro interno passi al foro esterno, per il bene dei fedeli. Per procedere occorre, anzitutto, che sussista una causa pastorale proporzionata, che controbilanci il diritto di tutti i fedeli alla buona fama che protegge (anche) il foro interno (can. 220). Inoltre bisogna tenere conto che incidono anche sulla declaratoria tutte le cause esimenti, scusanti o scriminanti - di cui si dirà più oltre - le quali impediscono che il fedele sia colpito dalla sanzione *latae sententiae*.

<sup>26</sup> Quindi è la remissione della censura, propriamente, e non il peccato stesso, ad essere riservata alla Sede Apostolica (e la riserva deve essere intesa in senso stretto, can. 1354 §3); previsione che tuttavia, come è evidente in questa disamina, non rappresenta un limite assoluto: non lo è, p.es. nel *casus urgentior*, o in pericolo di morte. Nel caso di riserva e quindi di deferimento alla Santa Sede, l'istanza di foro esterno è la Congregazione per la Dottrina della Fede o eventualmente la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; quella di foro interno la Penitenzieria Apostolica. Molto utile, ai fini dell'elaborazione pratica del ricorso, il contributo di S. E. mons. Krzysztof Nykiel, "Il Foro interno e le materie di competenza della Penitenzieria Apostolica", in (a cura di) Claudio Papale, Idelitti

Il primo di questi casi, sei in tutto e tutti sanzionati con la scomunica, è contemplato al §1 del can. 1370, e riguarda «chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice». Il secondo caso di scomunica *latae sententiae* riservata lo si ritrova poco più avanti, al can. 1379 §3, ed è una novità per il Codice<sup>27</sup>: riguarda «sia colui che ha attentato il conferimento del Sacro Ordine ad una donna, sia la donna che ha attentato la recezione del Sacro Ordine». Poi, un altro caso si rinviene nel can. 1382 §1: la sanzione colpisce «chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego», e così «incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica». C'è poi la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica anche per il sacerdote che assolve il «complice nel peccato contro il sesto comandamento», o meglio che attenta l'assoluzione, perché essa è invalida salvo che venga data in pericolo di morte, della persona con la quale ha avuto rapporti sessuali (cann. 1384 e 977). Ancora, ricade in questa categoria di sanzione il sacerdote che «viola direttamente il sigillo sacramentale» (can. 1386, §1); un altro caso riguarda il Vescovo che «senza mandato pontificio» consacra un altro Vescovo: entrambi, consacrante e consacrato, «incorrono nella scomunica *late sententiae* riservata alla Sede Apostolica» (can. 1387).

I restanti delitti puniti con censure *latae sententiae* di scomunica (p. es. aborto procurato, violazione del segreto da parte dell'interprete nella confessione sacramentale), di interdetto o di sospensione (violenza contro il Vescovo, attentata celebrazione dei sacramenti dell'eucaristia e della confessione, attentato matrimonio del chierico, falsa denuncia di sollecitazione, ecc.), li può assolvere sempre l'Ordinario o comunque il sacerdote dotato della debita facoltà (si veda meglio il can. 1355).

Passiamo dalla specifica riserva della remissione della censura alla Sede Apostolica alla questione più generale dei soggetti istituzionalmente abilitati a rimettere le pene canoniche.

Equiparati ai Canonici Penitenzieri (can. 508), sia della chiesa Cattedrale sia della chiesa collegiale - che godono di tale facoltà ordinaria non delegabile e che sono i primi soggetti

---

contro il Sacramento della Penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Urbaniana Press 2019, specialmente pp. 47-49.

<sup>27</sup> Il delitto era già tipizzato in virtù di un decreto generale della Congregazione per la Dottrina della Fede del 19 dicembre 2007, pubblicato il 30 maggio 2008. Infatti, la Congregazione per la Dottrina della Fede, per tutelare la natura e la validità del sacramento dell'ordine sacro, in virtù della speciale facoltà ad essa conferita dalla suprema autorità della Chiesa (cfr. can. 30 C.I.C.), nella Sessione Ordinaria del 19 dicembre 2007, ha decretato: Fermo restando il disposto del can. 1378 C.I.C., sia colui che avrà attentato il conferimento dell'ordine sacro ad una donna, sia la donna che avrà attentato di ricevere il sacro ordine, incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica" (*Decretum generale – De delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris* in AAS 100 (2008) 403).

istituzionalmente preposti in forza dell'ufficio ad assolvere in foro sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica - sono i Cappellani delle carceri, dei marittimi e degli ospedali, che sui luoghi di lavoro predetti godono della medesima facoltà (can. 566 §2). A costoro, a Roma, bisogna aggiungere i Penitenzieri delle quattro Basiliche Papali e i sacerdoti componenti della Penitenzieria Apostolica.

Inoltre, fanno parte del novero tutti i *Missionari della misericordia*, circa cinquecentocinquanta, designati dal Santo Padre nell'ultimo Anno giubilare, che per disposizione del medesimo permangono tuttora in attività.

Ancora, in occasione del sacramento della confessione, qualsiasi Vescovo - e anzi anche l'Ordinario del luogo, nei confronti dei propri sudditi, di coloro che si trovano nel suo territorio e di coloro che abbiano commesso il delitto - può rimettere tutte le pene (anche espiatorie) *latae sententiae* non dichiarate e non riservate, purché costituite mediante legge (cf can. 1355 § 2) e non con precetto.

A costoro si deve aggiungere addirittura qualunque sacerdote<sup>28</sup>, nel caso dell'assoluzione impartita *in articulo mortis*; nel senso che questi assolve validamente e lecitamente il penitente che versi in tale situazione, liberandolo anche da tutte le eventuali censure riservate o non riservate, dichiarate o non dichiarate, *ferendae sententiae* o *latae sententiae* (can. 976). Unico vincolo che rimane al penitente assolto in questa circostanza, quando si tratti di una censura inflitta o dichiarata o riservata alla Sede Apostolica è quello di ricorrere, entro un mese, alla superiore Autorità, una volta venuto meno il pericolo (can. 1357 §3).

A questo punto attenzione speciale merita il famoso can. 1357 §1, quello del c.d. *casus urgentior*, che spicca tra i canoni in materia di remissione delle censure nel foro interno sacramentale e che riguarda potenzialmente tutti i confessori.

In linea di principio, in questo caso "la facoltà di remissione penale in foro interno è prevista non in ragione della peculiarità del soggetto che rimette la pena, ma del bisogno di provvedere al bene dei fedeli in una condizione particolare, quella del caso più urgente (l'espressione deriva dal can. 2254 del C.I.C. 1917: *casus urgentior*): la situazione di peccato e l'impossibilità disposta dalla sanzione penale di accedere ai sacramenti incidono così pesantemente sul fedele che a questi, ormai pentito, risulta gravoso attendere per tutto il tempo necessario a ottenere una remissione della pena in foro esterno. In concreto, il canone

---

<sup>28</sup> Anche se irretito da censura o sprovvisto di facoltà; e anche eventualmente in presenza di un altro sacerdote approvato.



si propone di superare una possibile contraddizione tra la disponibilità al pentimento del fedele, con il conseguente desiderio di ricevere l'assoluzione sacramentale, e il divieto di accesso ai sacramenti disposto dalla pena canonica..."<sup>29</sup>.

Quindi, quando le pene previste sono quelle della scomunica e dell'interdetto<sup>30</sup> *latae sententiae*, stabilite per legge o precetto, anche se notorie o riservate alle istanze della Sede Apostolica, al confessore che si trova di fronte ad un fedele al quale risultasse gravoso (*"durum sit"*) rimanere onerato dalla censura<sup>31</sup> è data facoltà di rimettere la medesima, nel foro interno sacramentale. Tale facoltà, detta appunto del 'caso più urgente', è riconosciuta ad ogni confessore, purché le (due) censure di cui sopra non siano state dichiarate, e ciò a tutela di una certa distinzione tra i due fori, interno ed esterno. Il can. 1357 §2 poi obbliga il sacerdote che rimette la pena ad imporre al penitente quattro oneri su cui non è il caso di attardarsi<sup>32</sup>, in particolare quello di ricorrere all'Istanza superiore, che possa confermare l'avvenuta remissione della censura. Il ricorso all'Autorità superiore è obbligatorio e sanzionato con la pena di reincidenza nella stessa censura rimessa<sup>33</sup>.

Come abbiamo visto in questi passaggi, la Chiesa tende quindi a facilitare la remissione della censura creando una serie di meccanismi *pro bono animarum*, seguendo la stessa *ratio* dell'inflizione di tale tipo di sanzione, che è la guarigione spirituale.

Più in generale, la Chiesa sempre si cura di non privare i fedeli dei necessari aiuti quando essi si trovano, senza loro responsabilità, in una situazione che possa mettere a repentaglio il

---

<sup>29</sup> Così *Codice di Diritto Canonico Commentato*, cit., nota al can. 1357, pp. 1107-1108. "Il diritto conferisce ad alcuni soggetti peculiari la facoltà di rimettere pene in foro interno: il canonico penitenziere (= can. 508) e il cappellano (negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare: = can. 566 § 2), in riferimento alle censure l.s. non dichiarate e non riservate" (*ibidem*).

<sup>30</sup> Il canone stesso esclude implicitamente che tale facoltà sia applicabile alla censura della sospensione e la *ratio* evidentemente è perché questa pena non vieta di ricevere sacramenti e sacramentali, quindi non si può invocare lo stesso "onere" per la coscienza.

<sup>31</sup> E si può ben dire che questo accada praticamente sempre: sorprendente sarebbe se il penitente non lo avvertisse, questo peso... Un buon confessore sa come far emergere dalla coscienza, purché non invincibilmente erronea, questa percezione.

<sup>32</sup> Sono: a) ricorrere entro un mese al superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà di rimettere la pena, eventualmente anche, se possibile, tramite il confessore stesso, ovviamente omettendo questi sempre di fare il nome del penitente; b) attenersi alle indicazioni che si riceveranno in quella sede; c) espiare una congrua penitenza, stabilita dal confessore stesso; e infine d) per quanto necessario, riparare allo scandalo e al danno causati.

<sup>33</sup> Tuttavia, "trattandosi di legge ecclesiastica, non obbliga qualora si verificano e perdurino per oltre un mese grave incomodi estrinseci alla legge stessa": *Codice di Diritto Canonico Commentato*, cit., nota al can. 1357, p.1108.

bene supremo della salvezza delle loro anime, al limite soltanto con una specie di *relaxatio* momentanea del vincolo giuridico della sanzione, *pro bono animarum*, senza liberare il soggetto sanzionato in via definitiva.

Questo principio trova un'applicazione particolare allorché una censura *latae sententiae* colpisca il ministro sacro a cui i fedeli richiedono legittimamente<sup>34</sup> cura pastorale ed in particolare i Sacramenti. Le interdizioni all'esercizio del ministero (*prohibitiones*), soprattutto quelle non notorie, avrebbero ricadute negative proprio sui fedeli, che in questo caso sono per così dire 'l'anello debole' della catena. Per questo motivo il diritto vigente sancisce la sospensione momentanea del divieto (*prohibitio*) a carico del chierico di celebrare sacramenti o sacramentali, o di porre in essere atti di governo, quando esso sia determinato da una censura (can. 1335 §2) o da una pena espiatoria di carattere interdittivo (proibente: cf. can. 1338 §3, che richiama le proibizioni del can. 1336 §3). Ciò avviene in tutti i casi e senza limitazioni, se è in questione il pericolo di morte del fedele che richiede l'atto; ma anche tutte le volte che il medesimo lo domandi per una giusta causa qualsiasi, nel caso di censure *latae sententiae* non dichiarate<sup>35</sup>. È evidente che la pena che sanziona il chierico rimane in questi casi comunque in vigore.

### **Limiti all'applicazione delle censure e agli automatismi sanzionatori**

Non sarà inutile, a questo punto, anche a fini pastorali e non puramente per una necessità didattica e tecnica, tracciare quella che è più di una digressione sui limiti di carattere oggettivo ma anche soggettivo e personale (distinti in scriminanti, scusanti o esimenti<sup>36</sup>) a cui

---

<sup>34</sup> Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con la *Dichiarazione di 19 maggio 1997*, in AAS 90 [1998], p. 63-64, ha determinato che non è mai legittima la richiesta di atti sacramentali da parte dei fedeli ad un chierico che abbia attentato al matrimonio, in quanto colpito da conseguente irregolarità all'esercizio dell'ordine (can. 1044 §1, 3°).

<sup>35</sup> Cf. Nota 25.

<sup>36</sup> Le scriminanti vengono distinte dalla dottrina migliore sia dalle scusanti che dalle esimenti. Le cause di giustificazione (**scriminanti**), infatti, escludono l'antigiuridicità del fatto e rendono quindi inapplicabile la sanzione (es., la legittima difesa). Tali cause vengono applicate a tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione del fatto (c.d. correi).

Le **scusanti**, invece, lasciano integra l'antigiuridicità o la illiceità oggettiva del fatto e fanno venir meno solo la possibilità di muovere un rimprovero al soggetto agente, quindi ne escludono la colpevolezza. Rientrano in tali cause

va incontro il meccanismo apparentemente semplice dell'incorrere in una censura formalmente determinata dalla norma positiva allorché si è posto in essere esteriormente l'atto delittuoso corrispondente. Ciò vale soprattutto per le pene *latae sententiae*, che a ben vedere proprio in virtù di queste circostanze particolari si applicano in misura significativamente ridotta rispetto a quanto prevederebbero astrattamente le singole fattispecie delittuose, sanzionate appunto da censure<sup>37</sup>.

Quindi, ci sono precise limitazioni alla reale inflizione delle pene al reo, che vanno conosciute da ogni confessore, per non gravare di pesi il penitente, ponendogli scorrettamente problemi di coscienza. L'opportunità della loro disamina sorge dall'oggettiva importanza di un approccio pastorale (che è anche interiore, del cuore) più corretto, che è richiesto sempre a chi tratta la materia della sanzione, confessore compreso.

È vero che "posta la violazione esterna, l'imputabilità si presume..." (can. 1321 §4); tuttavia, il togliersi i sandali davanti alla terra sacra della fragilità del fedele pentito e verosimilmente già di suo afflitto dal male intrinseco derivante dal suo agire, comporta anche interrogarsi sulla sua reale consapevolezza esistenziale, aldilà di quella, fredda anche se giuridicamente rilevante, determinata dai canoni del diritto; nonché sul condizionamento da lui eventualmente subito per l'intervento di fattori interni e/o esterni. In generale il confessore,

---

tutte quelle situazioni in cui sia presente un'attenuante o il soggetto agente commetta un delitto in quanto costretto da pressioni o condizionamenti, p. es. di carattere psicologico, che ne coartano la volontà. Il soggetto agisce quindi in difetto del richiesto elemento soggettivo. Proprio per tale ragione, tali circostanze operano solo a vantaggio del soggetto agente e non possono essere automaticamente applicabili ad altri eventuali soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del fatto (es.: diversa è la situazione della donna che in stato di grave necessità e sotto pressione psicologica abbia abortito da quella del medico che ha operato l'interruzione di gravidanza).

Le **esimenti**, infine, consistono in circostanze che lasciano sussistere sia l'antigiuridicità sia la colpevolezza, ma esimono appunto dalla pena. La motivazione dell'esistenza di tali limitazioni all'inflizione della pena va rintracciata in ragioni di opportunità circa la necessità o la meritevolezza della pena, avuto anche riguardo all'esigenza di salvaguardare altri beni/interessi tutelati dall'ordinamento canonico, che risulterebbero altrimenti lesi nel caso concreto da un'applicazione rigorosa e 'asettica' del meccanismo sanzionatorio. È il caso, p.es., del limite minimo di età, oppure di delitto commesso come conseguenza dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere. Nemmeno queste possono essere applicabili ad altri eventuali soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del fatto.

<sup>37</sup> Anticipando un giudizio di sintesi in materia di censure *latae sententiae*, la percezione comune da parte degli 'addetti ai lavori' è che colpiscano solo le persone con una certa formazione spirituale, dotate di una certa coscienza cristiana, e questo verosimilmente ha indotto il Legislatore a mantenerle nel Codice attuale. In sostanza, incidono fondamentalmente sui chierici più che sui laici, anche se ora p. es. la *sospensione* è applicabile anche a quest'ultima categoria di fedeli, essendo stato rimosso il limite del precedente can. 1333 §1.

Al confessore rimane in ogni caso il dovere di informare il penitente, chiunque esso sia, se lo stesso non ne era già prima a conoscenza, del fatto che certi peccati sono anche delitti con annessa una sanzione penale canonica.

sotto il profilo del diritto penale (tra l'altro, è stato finalmente codificato il principio *quilibet innocens censetur donec contrarium probetur*, can. 1321 §1) dovrebbe porsi nella condizione interiore di immaginare di avere di fronte un innocente, piuttosto che un colpevole.

Poi, **senza grave imputabilità, per dolo o colpa** (can. 1321 §2) nessuno può essere punito, anche se c'è violazione esterna della legge: da notare che il successivo §3 precisa la disposizione precedente, stabilendo che di norma rileva soltanto la violazione volontaria, quindi dolosa; mentre di quella fatta per omissione della debita diligenza, quindi colposa, si tiene conto solo se la legge o il precetto lo prevedano esplicitamente. È vero che poi il §4 dello stesso canone precisa che c'è una presunzione di imputabilità, una volta posta in essere la violazione esterna.

Anche chi è **abituamente sprovvisto di uso di ragione** (e non varrebbe a far venir meno questa previsione favorevole un apparente, momentaneo stato di lucidità del reo medesimo) è ritenuto giuridicamente incapace di commettere un delitto (can. 1322), quindi per definizione non imputabile.

Ci poi sono parecchi casi - e questa non è nemmeno un'elencazione esaustiva - in cui il fedele non è punibile, pur avendo tecnicamente commesso un delitto, di cui è imputabile. P. es., non lo è **chi non aveva ancora compiuto i 16 anni di età - chi senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto** (attenzione: non che la norma fosse penalmente sanzionata, per questo caso vale il can. 1324 §1, 9°; all'ignoranza sono equiparati l'inavvertenza e l'errore) - **chi agì sotto condizionamento di violenza fisica o per caso fortuito** non prevedibile o non rimediabile - **chi agì costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo**, nonché chi senza sua colpa ritenne erroneamente esserci questa situazione, a meno che tuttavia l'atto non sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime (quindi l'esimente non vale, p. es. per il delitto di aborto<sup>38</sup> procurato) - **chi agì per legittima difesa contro un**

---

<sup>38</sup> Cf. *Codice di Diritto Canonico Commentato*, Milano 2019<sup>5</sup>, nota al can. 1398, pp. 1131-1132: "L'aborto procurato, che costituisce un disordine morale grave, è definito come «l'uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita» (GIOVANNI PAOLO II, enc. *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, n. 58, in AAS 87 [1995] 410-522): abbraccia pertanto sia l'embrione (n. 60) che il feto sino al momento prima della nascita. Durante i lavori di revisione del Codice fu esclusa l'idea di proporre una definizione del delitto (cf Comm. 9 [1977] 317), ma si rese poi necessaria un'interpretazione autentica per chiarirne l'estensione: l'uccisione deve essere dolosa (perché si dia delitto è essenziale valutare la consapevolezza e il grado di libertà del soggetto che commette l'aborto, nonché le circostanze che hanno eventualmente condizionato la scelta abortiva) e effettivamente ottenuta, attraverso il ricorso a qualunque mezzo (espulsione precoce o intervento intrauterino, purché si dia nesso causale tra azione e soppressione del feto), in qualsiasi momento dopo il concepimento ciò avvenga. I punti controversi nell'interpretazione dottrinale sono due: se per concepimento si debba intendere la fecondazione, e quindi costituisca delitto di aborto la soppressione dell'embrione, o se questo si dia solo nei confronti del feto formato

**ingiusto aggressore ai danni suoi o di terzi, purché con la debita moderazione - chi era anche solo occasionalmente privo dell'uso di ragione, eccetto che per stato di ebbrezza (can. 1323, nn. 1°-7°).**

---

(l'interpretazione autentica usa l'espressione "eiusdem fetus", ma il tuziorismo necessario in termini di difesa della vita e il Magistero recente – cf. in particolare *Evangelium vitae*, n. 60 - inclinarebbero per includere l'embrione nel delitto di aborto); se il feto in questione debba necessariamente essere immaturo (l'interpretazione autentica usa l'espressione "fetus immaturi", per cui l'intervento nel grembo dopo i 180 giorni, quando il feto diventa capace di vita autonoma, sarebbe omicidio ma non più aborto: cf. V. DE PAOLIS, *RESPONSA PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO*, in *Per.* 78 [1989] 278-286), o se si debba comunque considerare il feto sino al momento della nascita naturale (cf. J. SANCHIS, *L'aborto procurato: aspetti canonistici*, in *Ius Ecclesiae* 1 [1989] 668). La dottrina è maggiormente uniforme nello stabilire chi è coinvolto nel delitto (=> can. 1329: tutti i coautori, che con la stessa intenzione delittuosa concorrono nel commettere l'aborto, e i collaboratori necessari) e le pene previste (la scomunica l.s., a cui vanno aggiunte la dimissione per i consacrati, => cann. 695 § 1, 729, 746, e l'irregolarità agli ordini per i chierici, => cann. 1041, 4°, 1044 § 1, 3°). Papa Francesco, nella lettera apostolica *Misericordia et misera* (20 novembre 2016), al n. 12, senza depenalizzare il «grave peccato» dell'aborto, concede la facoltà di rimettere le pene conseguenti a questo delitto «a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero» (quindi quanti esercitano legittimamente il ministero nel foro sacramentale, senza che si renda necessario il ricorso al «*casus urgentior*» di cui al can. 1357 e fatte salve le circostanze straordinarie del can. 976)". Cf. anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Lettera del 29 novembre 2016, Prot. N. 15675/2016*.

Rammentiamo l'importanza in materia di un documento pontificio, la Lettera Apostolica di Papa Francesco del 20 novembre 2016 a conclusione del Giubileo Straordinario della Misericordia, *Misericordia et misera*. Il Santo Padre in quel contesto affermava, contestualmente al prolungamento del ministero dei c.d. "missionari della misericordia" oltre l'anno giubilare: "... perché nessun ostacolo si interponga tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio, concedo d'ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto. Quanto avevo concesso limitatamente al periodo giubilare viene ora esteso nel tempo, nonostante qualsiasi cosa in contrario. Vorrei ribadire con tutte le mie forze che l'aborto è un grave peccato, perché pone fine a una vita innocente. Con altrettanta forza, tuttavia, posso e devo affermare che non esiste alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e distruggere quando trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi con il Padre. Ogni sacerdote, pertanto, si faccia guida, sostegno e conforto nell'accompagnare i penitenti in questo cammino di speciale riconciliazione" (n. 12).

Questo caso specifico dell'estensione abituale della potestà di assoluzione con remissione della censura per procurato aborto o per complicità/concorso necessario nel medesimo rappresenta un modello esemplare dell'orientamento magisteriale attuale in materia di censure e, più in generale, della più matura comprensione ecclesiale del significato delle sanzioni nella Chiesa, del resto in linea con una tradizione consolidata: per esempio, con quanto già richiamato dal Concilio di Trento e poi reso normativa nel Codice del 1917 (can. 2214 §2), allorché si ricordava ai Vescovi e agli altri Ordinari che essi erano soprattutto *pastores, non percussores*. Concludendo sulla fattispecie del delitto di aborto procurato, evidenziamo le ricadute pastorali concrete di queste previsioni normative: da quanto detto si evince, semplificando un po' grossolanamente, che la sanzione *latae sententiae* del can. 1397 §2 (fatte salve altre ulteriori valutazioni circa la presenza di circostanze attenuanti più generiche) praticamente non colpisce mai chi è infra-diciottenne, e - a prescindere dall'età - chi ignorava senza colpa di commettere, abortendo, un delitto canonico o addirittura semplicemente ignorava che al delitto fosse annessa una pena; e nemmeno chi abbia agito con una rilevante perturbazione della mente, anche di cui fosse al limite colpevole, o perché costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo.

È invece punibile, purché non si tratti di pene *latae sententiae* (perché in tal caso il reo punibile in linea di principio non lo è mai, cf. can. 1324 §3<sup>39</sup>... e qui l'esimente vale p. es. per il caso di delitto di aborto procurato, perché la pena in tale fattispecie è *latae sententiae*), ma la pena poi deve essere mitigata o addirittura sostituita con una penitenza, il reo che abbia commesso il delitto in presenza di **circostanze attenuanti**, valutabili liberamente da chi giudica del caso (can. 1324 §2), e comunque - anche questa volta senza elencazione esaustiva - allorché si tratti di **una persona che aveva l'uso di ragione soltanto in maniera imperfetta** - un **minore di 18 anni che avesse già compiuto i 16 anni** di età - una persona che **mancava dell'uso di ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente**, di cui sia colpevole ma che non abbia comunque intenzionalmente provocato per commettere il delitto o preconstituirsi un'attenuante (perché in tal caso oggi è diventata un'aggravante, can. 1326, §1, 4°) - una persona che **agì per grave impeto passionale, che tuttavia non abbia preceduto ed impedito ogni deliberazione della mente e consenso della volontà** e purché la passione stessa non sia stata volontariamente eccitata o favorita - una persona **costretta da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo**, nonché da chi con sua colpa ritenne erroneamente esserci questa situazione, **quando l'atto sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime** - una persona che senza colpa **ignorava che alla legge o al precetto fosse annessa una pena** (ed ecco un'altra situazione tutt'altro che infrequente nel caso del delitto di aborto procurato) - da una persona che agì **senza piena imputabilità**, purché questa rimanga ancora grave. Tutto questo, e altro, si trova dettagliato appunto nel can. 1324 §1.



### **Garanzie a tutela dell'idoneità al Ministero ordinato: irregolarità ed impedimenti**

L'ultima parte di questo intervento tratta delle **irregolarità** e degli **impedimenti** alla ricezione dei Sacri Ordini e al loro esercizio, una volta ricevuti: essi possono essere determinati

---

<sup>39</sup> Anche se oggi la portata assoluta di questo paragrafo è attenuata dall'inciso: “*tuttavia possono essere inflitte al medesimo pene più miti, oppure gli si possono applicare delle penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello scandalo*”.

solo dal diritto universale e quindi sono elencati in modo tassativo dal Codice (can. 1040). Anche questa è per eccellenza una delle materie di competenza della Penitenzieria Apostolica, sempre quando si tratti di foro interno. Da notare che il Codice attuale rispecchia una tradizione giuridica molto antica, che aveva prodotto una serie di disposizioni di carattere legislativo piuttosto articolate e complesse, le quali si sono stratificate nel tempo e sono state semplificate e meglio chiarite soltanto dalla vigente disciplina (quindi, solo da una quarantina d'anni). Questa, per esempio, ha soppresso le irregolarità per nascita e per difetto fisico; inoltre, ora la tradizionale distinzione fra *irregularitates ex defectu* ed *ex delictu* non ha più riscontro nel diritto positivo, ma rimane soltanto come concetto dottrinale.

La Chiesa da sempre si è posta il problema dell'integrità dei candidati agli Ordini: una dote richiesta a tutti i membri del Popolo di Dio, ma a maggior ragione a chi ne assume la cura pastorale in nome del Padre Celeste. Perciò, da sempre ha fissato criteri per il legittimo accesso agli Ordini Sacri<sup>40</sup>, tendendo a ricusare i candidati la cui vita e condizione personale e le cui azioni pregresse risultassero in grave contrasto sostanziale (anche se magari non pubblico o notorio) col Vangelo.

La vocazione apostolica è già un segno evidente che Dio chiama uomini poveri e fragili alla sequela, tuttavia non si può negare che sia interesse di tutti verificare prima del conferimento degli Ordini, ma eventualmente anche dopo, la sussistenza di requisiti minimi nei futuri chierici, soprattutto l'assenza di fatti/situazioni in aperta contraddizione con la dignità e la responsabilità del sacerdozio ministeriale, nonché potenzialmente nocivi e condizionanti rispetto ad un fecondo esercizio del ministero. Per questa ragione, ai criteri di discernimento positivo sull'idoneità del candidato previsti dalla normativa generale sul conferimento degli Ordini Sacri (cf. soprattutto i cann. 1026-1032) si aggiungono quelli relativi all'assenza di elementi negativi.

---

<sup>40</sup> Il cui conferimento, come è noto, è soggetto a minime condizioni di validità (cf. can. 1024: si vedano anche le riflessioni dottrinali sulla libertà, sull'intenzione attuale/abituale, ecc.). Di fatto, la nullità del conferimento degli Ordini non viene praticamente mai in questione e pertanto la Chiesa si ritrova esposta al rischio tutt'altro che remoto di trovarsi a gestire situazioni personali anche molto pesanti, di carattere permanente o comunque protratto nel tempo, con significativi riverberi sulla vita ecclesiale.

Irregolarità e impedimenti, perlomeno nell'ordinamento della Chiesa Latina<sup>41</sup>, si distinguono per il fatto che le prime hanno carattere di per sé perpetuo, mentre i secondi sono di natura temporanea; nonché della loro dispensa.

Dell'esistenza di un'irregolarità o di un impedimento bisogna produrre prova positiva, certa e moralmente lecita, perché nel dubbio esse non sussistono; invece l'ignoranza della loro esistenza non esime dall'azione ostativa dei medesimi (così il can. 1045): in questa sfera nemmeno la buona fede scusa, con applicazione del principio di cui al can. 15.

Anche in questa materia, trattandosi di elementi giuridici che affettano l'esercizio di un diritto dei fedeli (più che quello dell'ordinando, che in realtà non ha alcun diritto ad essere ordinato appunto, qui è in gioco quello del Vescovo di conferire gli Ordini a chi ritiene davvero chiamato da Dio e idoneo), vale il criterio interpretativo posto dal can. 18 e già evidenziato in materia di sanzioni penali, quindi il principio dell'interpretazione stretta, cioè del senso minimo proprio dei termini.

Chi poi ha conoscenza di irregolarità o di impedimenti a ricevere gli Ordini ha il dovere morale e giuridico di rivelarli all'Ordinario che dà le lettere dimissorie (o eventualmente a quello del luogo dell'ordinazione), o al parroco proprio dell'ordinando, possibilmente prima dell'ordinazione (can. 1043).

Una volta dispensati in forma generale, irregolarità ed impedimenti a ricevere gli Ordini si ritengono superati definitivamente e non è necessario reiterare la domanda di dispensa nei gradi successivi (p.es. per quanto è stato dispensato prima del diaconato non va chiesta alcuna dispensa al momento dell'ordinazione presbiterale, can. 1049 §3).

La recentissima riforma del Libro VI ha introdotto l'importante principio di cui all'attuale can. 1388 §2: "Chi accede ai Sacri Ordini legato da qualche censura o irregolarità, volontariamente taciuta, oltre a quanto stabilito dal can. 1044 §2, 1° (casi di impedimento all'esercizio degli Ordini, n.d.r.), è per il fatto stesso sospeso dall'ordine ricevuto".

---

<sup>41</sup> Nel C.C.E.O. la disciplina è sostanzialmente analoga, anche se lì si usa una terminologia diversa e non si fa (can. 762 C.C.E.O.) distinzione tra irregolarità e impedimenti c.d. semplici. L'unica differenza veramente significativa è che nel diritto orientale (cann. 986 e 762 §2 C.C.E.O.) si richiede espressamente - più correttamente, forse - che il fatto giuridico materiale fondamento dell'impedimento dell'irregolarità sia ricollegabile ad un atto personale commesso dopo il battesimo. Nel Codice latino non si dice nulla in proposito.



## Classificazione di irregolarità e impedimenti e loro dispensa

Venendo al dettaglio delle **irregolarità a ricevere** gli Ordini, esse sono tassativamente indicate nel can. 1041, che, come detto, ha semplificato la precedente disciplina.

In specie, sono: a) l'essere affetto da qualche forma di pazzia (*amentia*, termine piuttosto generico che riferisce alla sfera dei disturbi psichici) o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti (cf. però can. 220), il candidato viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero; b) l'aver commesso il delitto - quindi percepito come tale dai fedeli, ex can. 1330 - di apostasia, eresia o scisma (non c'è delitto se il candidato era stato originariamente battezzato ed educato in una comunità ecclesiale non cattolica: quindi nemmeno irregolarità); c) l'aver attentato al matrimonio (e quindi non rileva una semplice unione di fatto, magari civilmente riconosciuta) anche soltanto civile, in quanto il candidato stesso era impedito da vincolo matrimoniale precedentemente contratto o da Ordine Sacro o da voto pubblico perpetuo di castità (can. 1088: in un istituto religioso in senso stretto, cf. sempre can. 18) al contrarre il matrimonio, nonché l'aver attentato al matrimonio con una donna già sposata validamente o legata dallo stesso voto; d) l'aver commesso omicidio volontario (quindi, non rileva quello commesso per legittima difesa o sopravvenuto come esito di un'azione od omissione colposa o preterintenzionale), o l'aver procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, oppure l'essere tra coloro che vi hanno cooperato positivamente con l'intenzione di raggiungere l'effetto (e quindi non rileva per coloro che hanno mantenuto una semplice condotta omissiva); e) l'aver mutilato gravemente e dolosamente se stesso (le mutilazioni minori dovute a motivazioni di carattere culturale, nonché quelle accidentali o rese necessarie da ragioni terapeutiche non provocano irregolarità) o un'altra persona, o l'aver tentato di togliersi la vita; f) l'aver posto in essere un atto di potestà sacramentale d'ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'Ordine dell'episcopato o del presbiterato (quindi, non quelli riservati ai diaconi e nemmeno gli atti di esercizio di funzioni non sacramentali tipiche del ministro sacro, come l'insegnamento o gli atti di governo), nonché essendone privato o avendo la proibizione del suo esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.

Per quanto riguarda l'interrogativo sollevato in precedenza<sup>42</sup> sulla sussistenza o meno dell'irregolarità nel caso di fondamento rintracciabile in atti compiuti prima del battesimo, almeno nel caso di quelle recensite sopra *sub c)-d)-e)*, la dottrina prevalente è incline a ritenere che la gravità oggettiva dell'atto e il fatto che la proibizione trascenda la legge ecclesiastica, radicandosi in quella naturale o divina, diano fondamento ad una risposta affermativa.

Il can. 1042 invece determina gli **impedimenti** (semplici). Loro caratteristica è il carattere transitorio (per cui spesso non c'è bisogno di apposita dispensa, perché vengono meno con il cessare della loro causa). Si tratta concretamente di: a) essere un uomo sposato (canonicamente e validamente), a meno che il candidato non sia legittimamente (can. 1031 §2) destinato al diaconato permanente; b) aver esercitato un ufficio o un'amministrazione vietati ai chierici - tuttavia non ai diaconi permanenti, can. 288 - a norma dei cann. 285 §3 e 286, di cui il candidato debba render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, sia divenuto libero; c) l'essere neofita (cioè l'aver ricevuto da poco il battesimo in età adulta, quindi una volta raggiunto l'uso di ragione, cann. 852, 863; cf. anche can. 762 §1, 8° CCEO), a meno che, a giudizio dell'Ordinario, il candidato non sia stato sufficientemente provato.

Il diritto poi codifica fattispecie di interdizione non solo all'accesso ma anche all'esercizio degli Ordini già ricevuti, allorché una situazione ostativa si manifesti soltanto dopo l'ordinazione. Anche qui si distinguono le irregolarità dai meno gravi impedimenti. Ovviamente, l'irregolarità (ma anche l'impedimento) sussiste solo se la medesima non è stata regolarmente dispensata prima di conferire gli Ordini.

In particolare (can. 1044 §1) c'è irregolarità ad esercitare gli Ordini ricevuti in capo a chi: a) mentre era impedito da irregolarità a ricevere gli Ordini, li ha ricevuti illegittimamente; b) ha commesso il delitto di cui al can. 1041, 2° (delitto di apostasia, eresia o scisma), se il delitto è pubblico (quindi, deve essere già stato divulgato, oppure si può ragionevolmente e prudentemente presumere che potrebbe esserlo a breve); c) si è reso responsabile degli atti di cui al can. 1041 nn. 3°, 4°, 5°, 6° (attentato matrimonio, omicidio volontario e aborto procurato, mutilazione e suicidio, nonché compimento di atto riservato a ministri ordinati).

Ci sono anche (can. 1044 §2) degli impedimenti semplici ad esercitare gli Ordini ricevuti, in capo a chi: a) trattenuto da impedimenti per ricevere gli Ordini, li ha ricevuti illegittimamente;

---

<sup>42</sup> Cf. nota n. 41.

b) è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, 1°, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo Ordine.

Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto, ottenuto l'effetto: in questo caso *ad validitatem* la domanda di dispensa dall'irregolarità deve specificare il numero dei delitti perpetrati (can. 1046; 1049 §2).

Gli impedimenti semplici, come detto, cessano con il venir meno della loro causa oppure per dispensa concessa dalla legittima Autorità, mentre le irregolarità cessano o per il venir meno della legge che le ha stabilite oppure perché è stata concessa la dispensa. Va notato che quelle *ex delictu* (es. aborto procurato) non cessano per la semplice remissione della pena (*latae sententiae*) annessa al delitto, in quanto l'irregolarità è una condizione ostativa che grava personalmente sul fedele rispetto ad una specifica condizione, quella di candidato a ricevere gli Ordini Sacri o di ministro ordinato destinato ad esercitarli: quindi, c'è bisogno di specifica dispensa.

È riservata alla Sede Apostolica la dispensa di tutte le irregolarità (a ricevere gli Ordini e ad esercitarli), allorché sono fondate in un fatto deferito nel foro giudiziale (sia ecclesiastico che civile, can. 1047 §1).

Inoltre, al di fuori di questa previsione generale, è riservata alla sede Apostolica la dispensa delle irregolarità a ricevere gli Ordini quando si tratta dei delitti di apostasia, eresia e scisma o di attentato matrimonio anche soltanto civile, se il fatto è pubblico (can. 1047 §2, 1°); e altresì quando si tratta del delitto di aborto procurato, sia pubblico sia occulto (can. 1047 §2, 2°). Stessa riserva è fatta alla Sede Apostolica della dispensa dall'irregolarità ad esercitare gli Ordini illegittimamente ricevuti per il delitto di attentato matrimonio anche soltanto civile, quando il caso è pubblico, e per il delitto di aborto procurato, anche nei casi occulti (can. 1047 §3). Infine, un unico impedimento semplice a ricevere gli Ordini è stato riservato alla dispensa della Sede Apostolica, quello del canone 1042, 1° (vale a dire, quello dell'uomo canonicamente e validamente sposato: cf. can. 1047, §1, 3°).

Tutti gli altri casi di irregolarità e di impedimento (a ricevere gli Ordini e ad esercitarli una volta ricevuti) possono essere dispensati dall'Ordinario (can. 1047 §4).

È concessa a chi è già ordinato ma irretito da irregolarità, quando sia per lui oggettivamente molto difficoltoso ed oneroso ricorrere all'Ordinario o alla Penitenzieria (non

basta che si presenti la generica condizione di 'urgenza', prevista per le censure appunto dalla fattispecie del *casus urgentior*, can. 1357), la possibilità di esercitare comunque gli Ordini, purché il caso che fonda l'irregolarità sia occulto e purché le condizioni oggettive implicino un pericolo di grave danno o infamia per il chierico (can. 1048). Tuttavia, chi si avvale di questa facoltà deve ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, tramite il confessore. Attualmente il confessore, a differenza di quanto capitava in passato, non ha di suo la facoltà di dispensare, ma in questo caso svolge soltanto la funzione di semplice intermediario - conservando l'anonimato e quindi tacendo il nome del penitente - tra chi chiede la dispensa e il Dicastero competente.

Per terminare, un sintetico richiamo ad alcuni requisiti formali della domanda volta a sollecitare la dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti: nella petizione devono essere indicati tutti, specificamente (in particolare, come si è visto, nel caso di omicidio e di aborto procurato, vanno precisate tutte le volte che è accaduto, can. 1049, §2). Ciononostante, se ci fosse un'omissione non intenzionale, in buona fede, la dispensa generale varrebbe anche per quelli taciuti, eccetto il caso di omicidio volontario e di aborto procurato (can. 1049 §1) e i casi deferiti al foro giudiziale; inoltre, non varrebbe per irregolarità e impedimenti taciuti in malafede.

Roma, 22 marzo 2023

mons. Giuseppe Tonello

## Sommario

Premessa .....	1
Questioni introduttive: delitto e pena, potestà coercitiva .....	4
Elementi di teoria generale della pena e classificazione delle sanzioni canoniche.....	7
Breve 'focus' sull'applicazione delle censure e sui soggetti titolari della loro remissione.....	13
Limiti all'applicazione delle censure e agli automatismi sanzionatori .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Garanzie a tutela dell'idoneità al Ministero ordinato: irregolarità ed impedimenti.....	22
Classificazione di irregolarità e impedimenti e loro dispensa.....	23